

# Tra gennaio e luglio: riflessioni sul primo giorno dell'anno civico nelle città dell'impero romano

Federico Russo

(Università degli Studi di Milano)

ORCID ID: 0000-0003-2621-0551

DOI: 10.54103/consonanze.218.c359

## *Abstract*

Il contributo intende analizzare, tramite lo studio della documentazione epigrafica, il problema della data di inizio dell'anno civico nelle comunità dell'Italia romana alla luce degli usi vigenti a Roma tra età repubblicana e età imperiale. Si mostrerà anche come, in taluni casi, l'inizio dell'anno civico fosse svincolato dalle regole adottate dalle comunità romane, a favore piuttosto di usi tipicamente locali.

*Parole chiave:* Calendari locali, Italia romana, Magistrature locali, *Tabula Heracleensis*, *Lex Rivi Hiberiensis*.

## *Abstract*

Through the study of epigraphic documents, the contribution aims at exploring the problem of the date of the beginning of the civic year in the communities of Roman Italy in the light of the measures in force in Rome between the Republican and Imperial ages. It will be also shown how, in some cases, the beginning of the civic year was independent from the rules adopted by Roman communities, in favor of local habits.

*Keywords:* Local calendars, Roman Italy, Local magistracies, *Tabula Heracleensis*, *Lex Rivi Hiberiensis*.

## 1. L'inizio dell'anno magistratuale

Tra le varie conseguenze determinate dalla Guerra Sociale sulle strutture amministrative dell'Italia romana vi fu anche una certa omogeneizzazione nell'organizzazione del tempo e nella diffusione del sistema calendariale romano presso le comunità ex alleate, risultando certo utile a Roma che tutte le attività pubbliche delle città appena incorporate si svolgessero secondo un orizzonte cronologico di riferimento grosso modo comune e coincidente. Come afferma Simonetta Segenni nel suo studio sui calendari municipali, «la scansione dei giorni, propria del sistema calendariale romano, che regolava la vita politica, giudiziaria e religiosa della città e dello stato, dovette costituire un modello al quale le comunità dell'Italia romana si richiamarono anche per l'organizzazione interna della loro vita civica.»<sup>1</sup>

Significativa di questa dinamica è la testimonianza offertaci da alcuni capitoli dello statuto della colonia cesariana di Urso<sup>2</sup> e della cosiddetta *Lex Flavia municipalis*,<sup>3</sup> che mostrano come nella scansione dei giorni e delle festività si avesse presente il meccanismo, analogo, che regolava la vita pubblica, religiosa e no, nell'Urbe. La *Lex Ursonensis* indica, ad esempio, come fosse primaria prerogativa dei magistrati coloniali e dei decurioni stabilire, su impulso ed indicazioni provenienti dal governo centrale, quali fossero i giorni festivi e quali invece fossero dedicati alle attività giudiziarie e commerciali che avevano luogo in città, a dimostrazione di come l'organizzazione del tempo rappresentasse un momento irrinunciabile perché fondante nella gestione di una comunità locale. Altrettanto dettagliate, poi, appaiono le indicazioni fornite in questo senso dal capitolo 49 della *Lex Irnitana*, che regola la determinazione dei giorni in cui, a Irni, saranno sospese le attività cittadine per la mietitura e la vendemmia.<sup>4</sup>

A fronte di una sostanziale omogeneità nell'organizzazione del tempo, che coinvolse le città dell'Italia romana e dell'impero soprattutto in

---

1. Segenni 2007, 114.

2. *CIL* I<sup>2</sup> 594 = *ILS* 6087 = D'Ors 1953, n° 7. Per l'edizione dei nuovi frammenti, Caballos Rufino 2006.

3. Per quanto riguarda i numerosi frammenti, anche molto estesi, della cosiddetta *Lex Flavia municipalis*, si veda in particolare (ma non solo) la *Lex Irnitana* (*AE* 1984, 454) e la *Lex Malacitana* (*CIL* II<sup>2</sup> 1964). Per la *Lex Irnitana*, si rimanda all'edizione di González, Crawford 1986 e a quella di Lambert 1993.

4. Vd. Anche il capitolo 92 dello statuto irnitano, che stabilisce in quali giorni di festa religiosa (*feriae*) o comunque festivi (*festi*) non fosse possibile celebrare processi in quanto dedicati alla *veneratio domus Augustae*.

concomitanza dell'età augustea, notiamo come un aspetto particolare della struttura calendariale delle realtà locali sfugga ad una regola di applicazione condivisa, apparendo, semmai, frutto di scelte sempre diverse, determinate da criteri di difficile individuazione ed interpretazione: l'inizio dell'anno magistratuale, e cioè il momento dell'anno in cui i nuovi magistrati supremi della città entravano in carica. Collegato a questo aspetto risulta poi il problema del periodo dell'anno in cui si tenevano i comizi locali per eleggere i magistrati stessi.

Mentre a Roma i nuovi consoli entravano di regola in carica a gennaio (almeno da un certo momento in poi),<sup>5</sup> nelle realtà locali dell'impero e dell'Italia la situazione appare molto più variegata. Da un lato, alcune testimonianze mostrano come, in taluni centri, l'anno magistratuale iniziasse, come a Roma in età medio e tardo repubblicana, a gennaio, tenendosi le elezioni nella seconda metà dell'anno precedente (con alcune oscillazioni, per cui si veda oltre). Dall'altro, abbiamo ampia evidenza di come, in altri centri, i magistrati entrassero in carica ai primi di luglio, una data, questa, che appare problematica alla luce delle consuetudini e regole vigenti nell'*Urbs*. Infine, stando ad alcuni studiosi, a complicare ulteriormente il quadro, talune comunità non avrebbero fatto iniziare il proprio anno a gennaio o a luglio, ma in altri momenti dell'anno.

Una tale condizione di eterogeneità potrebbe portare a ritenere che Roma non imponesse ai centri che si trovavano ad esempio sull'*ager Romanus*, e che dunque maggiormente risentivano del modello imposto o proposto da Roma, uno schema di riferimento fisso, quanto piuttosto lasciasse all'iniziativa delle istituzioni locali l'onere della scelta. A riprova di una politica di questo tipo si potrebbero portare i casi di quei centri in cui l'anno magistratuale sembrerebbe non iniziare né a gennaio, come a Roma, né a luglio, quanto piuttosto in altri periodi dell'anno.

Tale linea di interpretazione, tuttavia, pare poco percorribile quando si osservi, come vedremo, come le supposte eccezioni alla consuetudine gennaio - luglio discendano perlopiù non tanto dall'applicazione di una struttura temporale definita, quanto piuttosto da una serie di irregolari-

---

5. Fino al 153 a.C. i consoli entravano in carica a marzo, mentre da questo anno in poi entrò nella consuetudine che l'anno magistratuale iniziasse ai primi di gennaio. La riforma del calendario del 46 a.C. non incise su questa organizzazione temporale. Sul calendario e la riforma cesariana, vd. König 1991, 78; Polverini 2000. Per il calendario repubblicano, Michels 1967. Da ultimo, sulla data d'inizio dell'anno consolare in età repubblicana, Pina Polo 2011, 13-20 e il contributo di M. Bellomo in questo volume. Sull'aspetto cronologico delle convocazioni elettorali a Roma si veda oltre.

tà nell'avvicendamento dei magistrati che poteva determinare altrettante anomalie nella scansione cronologica delle magistrature stesse. Oltretutto, non possiamo porre in secondo piano come alcune tra le più esplicite e significative indicazioni relative all'entrata in vigore dell'anno magistratuale provengano da leggi codificate a Roma per la gestione amministrativa dei centri locali, non da misure prese singolarmente da questi ultimi, ad indicare che, se un'oscillazione ci fu, essa si riscontra anche, ma non solo, tra le indicazioni date esplicitamente dal governo centrale e l'applicazione locale delle medesime.

Secondo alcune brevi osservazioni di Crawford,<sup>6</sup> i casi documentabili di indicazioni cronologiche relative alle date di inizio di anni magistratuali sarebbero abbastanza circoscritti ed indicherebbero l'esistenza delle tre opzioni prima richiamate: inizio a gennaio, inizio a luglio, inizio in un qualunque momento dell'anno, a discrezione dei centri locali.

Ai primi di gennaio rimanderebbero in particolare due testi legislativi, la *Tabula Heracleensis*<sup>7</sup> (pur con qualche oscillazione), la *Lex Coloniae Genetivae Iuliae*, ed un'iscrizione del 109 d.C. dal municipio iberico di Singilia Barba, su cui richiama l'attenzione Rodríguez Neila.<sup>8</sup> Più consistenti<sup>9</sup> dal punto di vista quantitativo appaiono le testimonianze relative a luglio: sembra che l'anno in carica dei magistrati iniziasse in questo mese a Gades, Pompei, Venusia, Nola e Neapolis. In realtà, a Venusia, come ci testimoniano i fasti locali, sembra che per circa tre anni, dal 30 al 28 a.C., l'anno sia iniziato a gennaio piuttosto che a luglio, ma, come vedremo, questo triennio seguì un periodo particolarmente travagliato e complesso per quanto riguarda la successione dei magistrati, tanto che si può pensare che tale particolare anomalia (che pare essere comunque rientrata già nel 28 a.C.) sia da intendere come conseguenza degli avvicendamenti non lineari che prece-

6. Crawford 1998, 38 e 46.

7. *CIL* I<sup>2</sup> 593 = *ILS* 6085 = *FIRA* 12, n° 13; Crawford 1996, 355-391.

8. Rodríguez Neila 2019, 171.

9. Crawford 1998, 46 ritiene altamente probabile che l'anno magistratuale iniziasse a gennaio anche a Luceria. I fasti locali (*InscrIt* XIII, 1, 10 = *CIL* IX 786), tuttavia, disponibili per gli anni 6-4 a.C. non autorizzano questa interpretazione, dato che essi enumerano, come d'uso in altri fasti, i magistrati locali dopo quelli cittadini (compresi i suffetti). Analogamente, non risultano utili alla questione qui in analisi i *Fasti Teanenses* (*InscrIt* XIII, 1, 14), o, più verosimilmente, di Cales, secondo quanto suggerito da Camodeca 2008, 331-332 (cfr. Camodeca 2017, 58; per i riferimenti ai consoli, vd. Gallivan 1978, 408). Il frammento di questi fasti, in realtà non scevro di difficoltà interpretative, indica una serie di magistrature (quattorvirvi ed edili) per il 46 d.C., menzionati, come d'uso, dopo l'indicazione dei consoli di Roma, per le quali non esiste riferimento temporale.

dettero il 30 a.C. A una qualche vacanza e/o difficoltà nella successione dei magistrati potrebbe rimandare il caso di Interamna Lirenas, i cui fasti indicano per il triennio 72-74 d.C. l'entrata in carica dei magistrati (inclusa una coppia di prefetti) per l'inizio di aprile.

Come ad Interamna Lirenas, anche ad Ostia, secondo Crawford, i magistrati sarebbero entrati in carica non a gennaio né a luglio, bensì a fine aprile, costituendo un caso unico, tra quelli noti, per quanto riguarda l'inizio dell'anno magistratuale, sebbene, come avremo modo di vedere, anche in questo caso sia possibile che l'indicazione cronologica fornitaci dai locali fasti sia, oltre che parziale, dovuta ad un problema nell'avvicendamento dei magistrati e non discenda perciò da una consuetudine stabilita.

Più problematico il caso di Irni o più in generale di quei *municipia* che furono interessati dalla *Lex Flavia municipalis*: sebbene, infatti, si sia sostenuto che a Irni, come ad Urso, l'anno magistratuale iniziasse a gennaio, non esistono evidenze certe in questo senso. L'argomento principale portato in favore di questa ipotesi si fonda solo su un'interpretazione del dettato del già citato capitolo 49, che prescrive che durante i mesi della vendemmia (che, si suppone, avesse luogo tra agosto e settembre) non si tenesse, nei giorni feriali, nessun tipo di attività pubblica, incluse le consultazioni comiziali.<sup>10</sup>

In realtà, come si vede, resta aperta la possibilità che i comizi fossero indetti in qualunque altro momento dell'anno, inclusi i mesi primaverili, solitamente indicati come i mesi più adatti (ancorché in assenza di indicazioni esplicite in questo senso) perché anteriori a luglio, nel caso fosse in questo mese che i magistrati entravano in carica.

In definitiva, dunque, il municipio irnitano, come tutti gli altri centri che furono interessati dal provvedimento di età flavia, non può essere *tout court* considerato alla stregua di Urso, dove l'inizio dell'anno magistratuale era chiaramente statuito dalla costituzione locale e collocato in gennaio.

## 2. Gennaio

Come si accennava, la testimonianza più certa ed esplicita riguardo all'inizio dell'anno magistratuale in gennaio è fornita dallo statuto coloniale di Urso, le cui prescrizioni, come noto relative a molteplici aspetti

---

10. Rodríguez Neila 2019, 180-181.

della vita pubblica della comunità, dovevano riguardare non solo la città di Urso, ma, con ogni verosimiglianza, altre colonie fondate da Cesare.

L'inizio di gennaio è indicato da due capitoli diversi della legge ursonense: nel capitolo 18 si specifica, pur nella frammentarietà del testo, che i magistrati eletti entreranno in carica alle calende di gennaio.<sup>11</sup> Analoga indicazione per le calende di gennaio si ricava dal capitolo 63, sebbene in questo caso essa più precisamente si riferisca ai primi duoviri che saranno alla guida della colonia dopo la promulgazione della legge ursonense e la deduzione della colonia per opera di Cesare o di un suo *deductor*.<sup>12</sup> Pare dunque certo che ad Urso l'anno magistratuale iniziasse con le calende di gennaio.

Così accade nel già citato caso di Singilia Barba, dove un'iscrizione<sup>13</sup> colloca alla fine di dicembre l'uscita dal duovirato di M. Valerius Proculus, *pr(idie) K(alendas) Ianuarias / abeunti e IIviratu*, a suggerire che l'anno magistratuale iniziasse quindi a gennaio.<sup>14</sup>

L'altra, ancorché problematica, attestazione di gennaio come mese in cui era prevista l'entrata in carica dei nuovi magistrati proviene da alcune linee della *Tabula Heracleensis*.<sup>15</sup> Alle linee 88-90 della *Tabula*, si stabilisce che, a partire dalle calende di gennaio del secondo anno che seguirà la promulgazione della legge, nessuno che abbia un'età inferiore ai 30 anni aspiri al duovirato, al quattuorvirato o a qualsiasi altra magistratura in un municipio, colonia o prefettura: *quei minor annos XXX natus est erit, nei quis eorum post k(alendas) Ianuar(ias) secundas in municipio colonia praefectura IIvir(atum) IIIIvir(atum) neve quem alium mag(istratum) petito neve capito neve gerito*. Un'indicazione apparentemente incoerente con questa prescrizione viene fornita alle linee 98-100, secondo cui chiunque (in un municipio, in una colonia o in una prefettura) convocherà i comizi per eleggere duoviri, quattuorviri o altri magistrati a partire dalle calende di luglio immediatamente successive alla promulgazione della legge non dovrà accettare candidature di coloro che non abbiano un'età di almeno 30 anni: *queiquomque in municipio coloniae praefectura post k(alendas) Qui(n)ct(iles) prim(as) comitia IIvir(is) II(II) vir(is) aive quoi mag(istratui) rogando subrogandove habebit, is ne quem, quei minor*

11. Caballos Rufino 2006, 284-286.

12. Cap. 63: *IIviri, qui primi ad pr(idie) K(alendas) Ianuar(ias) mag(istratum) habebunt, appa- ritores totidem habento ...* Vd. Caballos Rufino 2006, 284.

13. *AE* 1989, 420; *AE* 1992, 977; *CIL* II2/5 789.

14. Così Curchin 2016, 68.

15. *CIL* I 206 = *ILS* 6085 (vd. EDR165681, N. Spadavecchia). Edizione tratta da Crawford 1996, 355, n° 24.

*anneis (XXX) natus est erit, IIvir(um) III(I)vir(um) quei ibei alium mag(istratum) habeat renuntiatio neve renuntiarei iubeto.* Lungi dal fornire informazioni contraddittorie, la costruzione del testo implica piuttosto una chiara scansione cronologica: rispetto al periodo in cui la legge sarà vigente, il momento in cui verranno indetti i prossimi comizi, che dovranno appunto tenersi secondo le prescrizioni della legge, precede quello in cui i candidati, evidentemente eletti dai comizi secondo le regole indicate, dovranno entrare in carica. La *Tabula*, infatti, si riferisce alle calende di luglio (*post Kalendas Quinctiles primas*) come prossimo termine a partire dal quale si terranno i comizi; le calende di gennaio, invece, indicano il termine, per forza di cosa successivo alle elezioni stesse (tenute secondo le regole statuite dal testo della *Tabula*), a partire dal quale entreranno in carica i nuovi magistrati (*post Kalendas Ianuarias sekundas*). Ciò implica, inoltre, che la legge preveda che, a partire dalla sua promulgazione, vi sia un momento ad essa successivo in cui ad entrare in carica sarebbero stati candidati che non rispondevano necessariamente ai requisiti imposti dalla legge stessa; tali magistrati avrebbero assunto la carica, deduciamo, a partire dalle prime calende di gennaio che seguirono la legge, non da quelle ancora successive, che sarebbero invece state regolate dalle nuove indicazioni della legge stessa. Evidentemente, la legge non poteva (retroattivamente) intervenire sui candidati già eletti, che sarebbero entrati in carica nel gennaio immediatamente successivo alla legge stessa.<sup>16</sup>

Per quanto riguarda il problema relativo alla data dell'inizio dell'anno magistratuale, non possiamo che dedurre che esso coincidesse non con luglio, bensì con gennaio; luglio, semmai, sembra rappresentare il momento a partire da quale si potevano tenere le elezioni per i magistrati che sarebbero entrati in carica nel gennaio successivo. Al più, possiamo pensare, anche in linea con il carattere generale del testo contenuto dalla *Tabula Heracleensis*, che le indicazioni cronologiche da esso fornite non siano puntuali quanto piuttosto si riferiscano ad un termine a partire dal quale (e dopo il quale) i magistrati avrebbero potuto entrare in carica (gennaio) ed i comizi essere convocati (luglio), lasciando in definitiva alle comunità la possibilità di gestirsi in maniera autonoma a questo riguardo.

Altri documenti epigrafici confermano, più o meno direttamente, come in molte città dell'impero romano i magistrati entrassero in carica ai

---

16. In linea con quanto ipotizzato da Crawford 1996, 359 e 363, secondo cui la legge sarebbe stata promulgata in un momento compreso tra luglio e dicembre del 45 a.C. (sebbene qualche incertezza sussista sull'anno, come riconosciuto da Crawford stesso).

primi di gennaio. È questo il caso anche di un'iscrizione proveniente da Oppidum Novum, in Mauretania, che sembra indicare l'entrata in carica del magistrato in gennaio, come già rilevato da Liebenam<sup>17</sup> (CIL VIII 9642 = ILS 6881): ... *Hic enim positus loculo iaceo infelicitissimus ipse, patre duoviro qu(a)estor(e), cui non licuit nisi una die kalendarum Ianuariarum praetextatum patre(m) videre ...*

Alcuni casi di *pollicitationes* collocate in gennaio possono essere considerati come atti evergetici di celebrazione dell'entrata in carica da parte di neomagistrati: a Uzelis, P. Marcius Crescens promette una statua a Giove *ob honorem magistratus* nel gennaio dell'anno della sua carica, verosimilmente per celebrare l'inizio stesso della sua magistratura (la statua verrà poi dedicata nell'ottobre dello stesso anno, forse di età augustea),<sup>18</sup> analogamente, un'altra iscrizione da Uzelis riporta il caso della promessa di una statua ad Ercole, verosimilmente ancora una volta *ob honorem*,<sup>19</sup> da parte di un magistrato locale nei primi giorni di gennaio, forse per i medesimi motivi che ipotizziamo per il caso di P. Marcius Crescens.<sup>20</sup> Da Cirta, infine, proviene un'iscrizione che menziona la *pollicitatio* di una statua il 9 di gennaio, *ob honorem aedilitatis* (CIL VIII 6942 = ILS 6854), e la sua dedica il 3 marzo del medesimo anno (224 d.C.). Questi ed altri esempi di *pollicitationes* nei primi giorni di gennaio,<sup>21</sup> spesso *ob honorem*, potrebbero suggerire come questo periodo dell'anno fosse particolarmente importante per molte comunità, soprattutto dal punto di vista dei magistrati, forse proprio perché era allora che si entrava in carica. Ancora a gennaio potrebbe riportare una nota iscrizione da Aquileia (CIL V 961):

*K(alendis) Novembr(ibus) L(ucius) Nonius Rufinus Pomponianus Q(uintus)  
Vesonius Fuscus p(raefecti) i(ure) d(icundo) scrib(endo) adf(uerunt) C(aius)*

17. Liebenam 1902, col. 1814. Vd. anche Rodríguez Neila 2019, 180.

18. CIL VIII 6339, forse di età augustea. Sull'iscrizione, Rodríguez Neila 2019, 180.

19. Su questo aspetto in particolare, vd. Lepore 2012, 51, 345.

20. AE 1918, 44: *statuam cum base quam die III Nonarum Ianuariarum sua liberalitate pollicitus est*. Si noti la coincidenza di data con l'iscrizione sopra menzionata CIL VIII 6339 (*ob honorem magistratus sui die III Nonarum Ianuariarum in Capitolio promisi*).

21. CIL VIII 7966 = CIL VII 19850: *Q(uintus) ... Pollic(itus) III Non(as) Ianuarias / Sabino et Selenco co(n)s(ulibus) / dedic(avit) III Non(as) Mart(ias) / i(i)sdem co(n)s(ulibus)*. CIL VIII 7988: *M(arcus) Fabius Fronto / augur p(raefectus) i(ure) d(icundo) cum lu/dis scaenicis de/dit praeter dena/rios mille ad / opus theatri n(omine) / fili(i) sui Senecio/nis // pollicitus / Fusco II et Dex/tro co(n)s(ulibus) / III Non(as) Ian(uaras) / dedicavit / isdem co(n)s(ulibus) / pri(die) Kal(endas) April(es)*. Vd. anche CIL VIII 6986.

*Lucretius Helvianus M(arcus) Trebius Proculus L(ucius) Cammius Maximus s(enatus) c(onsultum) cum prona voluntate honestissimo animo ultro Calvius Pollio IIIvir i(ure) d(icundo) in proximum annum professus sit quo facto haesitationi publicae in partem moram ademerit placere ei quo magis etiam ceteri ad bene faciendum in re publica provocentur statuam equestrem auratam in foro n(ostro) poni censuer(unt) prim(us) cens(uit) C(aius) Lucret(ius) Helvianus.*

L'iscrizione, oggetto di ripetuti studi,<sup>22</sup> è stata interpretata come indizio del fatto che già in età antonina, secondo la possibile datazione che ne è stata proposta, non fosse facile reperire candidati alle magistrature locali, secondo una dinamica che diverrà sempre più evidente nei decenni successivi.<sup>23</sup>

Tra le altre informazioni, dirette ed indirette, che il documento fornisce, alcune appaiono particolarmente rilevanti per il tema qui in esame. L'iscrizione riporta in forma sintetica il decreto decurionale che attribuiva onori al notabile locale Calvius Pollio. Quest'ultimo, a seguito di alcuni ritardi prodottisi nelle consultazioni elettorali, che, evidentemente, avevano impedito la regolare elezione di magistrati, si era detto disposto a ricoprire la carica di quattuorviro per l'anno successivo, togliendo di impaccio la sua comunità ed offrendo dunque ai decurioni un giusto motivo per onorarlo e ringraziarlo. Stando all'iscrizione, tale decreto dovrebbe risalire alle calende di novembre, in un momento in cui, a guidare la città, erano due *praefecti* e non due magistrati ordinari, proprio perché, verosimilmente, non c'erano magistrati regolarmente eletti.<sup>24</sup>

Il riferimento a novembre è, a mio avviso, particolarmente significativo: se ancora a novembre ci si rallegrava della decisione di Calvius Pollio e se addirittura si era dovuto fare ricorso a due *praefecti*, si può ragionevolmente ipotizzare che i magistrati regolari avrebbero dovuto entrare in carica molto prima, nell'inverno (gennaio) piuttosto che nell'estate (luglio). L'offerta sarebbe stata particolarmente bene accolta perché di lì a poco sarebbe iniziato il nuovo anno magistratuale: non si spiegherebbe altrimenti il riferimento cronologico *in proximum annum*, l'anno cioè in cui Calvius Pollio avrebbe dovuto entrare in carica, successivo a quello in cui era stato emanato il decreto. Se l'anno magistratuale fosse iniziato a luglio, avrebbe

22. Calderini 1930, 272-273; Sherk 1970, 21, n° 3; Brusin 1991, 254, n° 545; Forbis 1996, 219-220. Da ultimo, Zaccaria 2012.

23. Zaccaria 2012, 169-170.

24. Sulla funzione dei prefetti in caso di vacanza magistratuale, Russo 2019, 69-114. Cfr. Spadoni 2004, 217-229.

avuto poco senso attendere fino al luglio successivo per un regolare magistrato, mantenendo alla guida della città dei magistrati temporanei e dal particolare profilo giuridico come i *praefecti*. Se invece accettiamo che l'anno iniziasse a gennaio, il decreto, di novembre, in onore di Calvius Pollio appare perfettamente comprensibile e logico: ci si rallegrava del fatto che, a breve ed in coincidenza con il nuovo anno magistratuale, sarebbero entrati in carica magistrati ordinari. Peraltro, lasciare in carica per le poche settimane rimaste i *praefecti*, che evidentemente dovevano aver guidato la città per tutto l'anno in questione, avrebbe permesso di riacquistare regolarità nella scansione cronologica dei magistrati eponimi locali, dopo la pausa prefettizia, mantenendo gennaio come punto di riferimento temporale per l'inizio dell'anno magistratuale.<sup>25</sup>

## 2. Luglio

La possibile contiguità cronologica tra la legge di Urso e quella contenuta nella *Tabula* di Heraclea potrebbe indurre a pensare che vi fosse, in quel preciso scorcio di tempo, una comune linea politica di ambito locale (e forse di ispirazione centrale) tesa ad uniformare, come in altri campi, anche l'inizio dell'anno civile nelle comunità romane dell'impero. Tuttavia, lo studio di altri casi mostra come, proprio negli stessi anni, in altri centri si seguisse uno schema temporale diverso, che prevedeva l'entrata in carica dei magistrati non a gennaio, bensì a luglio.<sup>26</sup>

Potrebbe entrare in questa casistica l'esempio di Gades,<sup>27</sup> come sembra emergere da un'epistola di Asinio Pollione a Cicerone dell'8 giugno del 43 a.C. (Cic. *Ad fam.* 10.32). Asinio Pollione, che si trovava in quel momen-

25. Si veda oltre per la possibilità che magistrati straordinari restassero in carica finché il ritmo di alternanza tra i magistrati ordinari non fosse tornato ad essere regolare.

26. Secondo Liebenam 1905, coll. 1813-1814, lo slittamento all'estate per l'entrata in carica dei magistrati locali sarebbe dovuto ad una qualche riforma introdotta da Augusto. Tuttavia, contro l'ipotesi di Liebenam si consideri il caso di Pisa, dove, stando a quanto emerge dalla documentazione epigrafica, al 2 aprile del 4 d.C. la colonia mancava ancora di magistrati giurisdicenti a causa di non precisate *contentiones candidatorum* (CIL XI 1421). La vicenda pisana suggerisce come tali magistrati avrebbero dovuto entrare in carica il primo gennaio di quell'anno, implicando che le elezioni si erano tenute nell'autunno dell'anno precedente. Sul caso di Pisa si veda Segenni 2011, 61-64.

27. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un centro dotato di cittadinanza romana, dato che Gades la ricevette, insieme allo status di municipio, nel 49 a.C. (Liv. *Per.* 110; C.D. 41.24.1).

to a Corduba, scrive all'amico Cicerone delle scorrettezze compiute da L. Cornelio Balbo in qualità di quattuorviro a Gades. Tra queste, anche la disinvoltura con cui egli, da magistrato giurisdicente, gestì le locali elezioni e che richiama, è questo il sottinteso dell'epistola, la spregiudicatezza con cui Cesare nel 47 a.C. (C.D. 42.51.3) e poi ancora nel 44 a.C. (C.D. 43.50.2) aveva deciso sia la scelta dei magistrati e dei sacerdoti per il biennio e triennio successivi, sia il rinnovo della sua dittatura. Stando ad Asinio Pollione, L. Cornelio Balbo, prima di darsi alla fuga nel maggio del 43 a.C., *quattuorviratum sibi prorogavit; comitia bienni biduo habuit, hoc est renuntiavit quos ei visum est*. L'epistola non ci dà indicazioni cronologiche relative al momento in cui la tornata elettorale guidata da Balbo avvenne. Tuttavia, considerando che egli fuggì nel maggio del 43 a.C. e tenendo presente che doveva essere nel suo secondo mandato da quattuorviro, si ha l'impressione<sup>28</sup> che quest'ultimo stesse per scadere (L. Cornelio Balbo sarebbe fuggito da Gades poco prima di uscire dalla carica), così come che le elezioni richiamate da Asinio Pollione avessero avuto luogo poco tempo prima rispetto all'epistola, vale a dire nella primavera di quell'anno, piuttosto che nell'autunno / inverno del 44 a.C. Si può dunque ipotizzare, pur con prudenza, che a Gades, municipio romano, i magistrati entrassero in carica non a gennaio, come ad Urso, ad esempio, ma a luglio, e che perciò le elezioni avvenissero in primavera (giusto in tempo perché L. Cornelio Balbo, dopo averle indette in qualità di magistrato supremo, potesse intervenire nel loro svolgimento).

Il mese di luglio appare, in effetti, come il mese durante il quale (o meglio, nei primi giorni del quale) con maggior frequenza, almeno stando all'evidenza epigrafica disponibile, iniziava l'anno magistratuale. Come è stato rilevato, a luglio entravano in carica i magistrati di Neapolis, di Venusia, di Pompei, di Nola e di Panormo.<sup>29</sup>

Per quanto riguarda il caso di Neapolis, la documentazione epigrafica mostra con buon grado di sicurezza come i magistrati napoletani entrassero in carica il primo di luglio: è stato<sup>30</sup> infatti posto in rilievo come vi sia un avvicendamento nella carica di antarconte proprio tra la fine di giugno e

---

28. Rodríguez Neila 2019, 181, secondo cui la convocazione dei comizi in aprile sarebbe stata particolarmente adatta ad una comunità come Gades, dove le attività marittime, e quindi prettamente estive, dovevano essere predominanti; vd. anche Rodríguez Neila 1992, 255.

29. Suggestisce che a Panormo l'anno magistratuale iniziasse a luglio il dato di due iscrizioni, che riportano i medesimi duoviri per il 198 e per il 199 d.C. (CIL X 7274, 7275).

30. Sartori 1953, 49-50.

l'inizio di luglio del 71 d.C. Un'iscrizione,<sup>31</sup> databile al 71 d.C. grazie all'indicazione delle coppie consolari di quell'anno, riporta tre decreti in onore di Tettia Casta: nei primi due, sono consoli Domiziano e C. Valerio Festo (in carica sicuramente al 25 giugno del 71 d.C.), nel terzo, invece, i consoli sono L. Flavio Fimbria e Atilio Barbaro (in carica già al 20 luglio del medesimo anno, ma solo fino a settembre, visto che al 14 del mese appaiono già nuovi consoli). In contemporanea alla prima coppia consolare troviamo, in qualità di antarconte, Tranquillo Rufo, laddove in sincrono con la seconda coppia consolare è riportato Giulio Liviano. Secondo Sartori, tale griglia cronologica indicherebbe che il nuovo antarconte doveva essere entrato in carica tra il 25 giugno e il 20 luglio del 71, verosimilmente all'inizio di luglio stesso.

A Pompei, il riferimento<sup>32</sup> ai medesimi duoviri per gli anni 1-2 d.C. (a fronte di una nuova coppia per il 3 d.C.) ha indotto Mommsen a ritenere che l'entrata in carica dei magistrati locali dovesse collocarsi a metà anno (a luglio, su suggestione di altri casi) e, ad implicare, inoltre, che le elezioni avvenissero nella primavera precedente, verosimilmente a marzo.<sup>33</sup>

Analogamente, a Nola,<sup>34</sup> la menzione in un frammento dei locali fasti, per gli anni 30-32 d.C., dei duoviri dopo quella dei consoli suffetti di luglio (e, per il 31 d.C., prima di quelli entrati in carica ad ottobre) ha suggerito che anche in questo caso l'entrata in carica avvenisse a luglio, piuttosto che a gennaio.<sup>35</sup>

Nel caso di Venusia, i fasti della città, disponibili<sup>36</sup> per gli anni 35-28 a.C., mostrano come nel 34 a.C. e nel 33 a.C. i magistrati locali entrassero in carica a luglio e poi ancora nel 28 a.C., quando i duoviri entrarono in carica sì a gennaio, ma solo per sei mesi. In effetti, gli anni compresi tra

31. *IG XIV*, 760 = *IGR I*, 453.

32. *CIL X* 884, 824, 891, 892.

33. Così già Mommsen in *CIL X* p. 91, sulla scorta di C. 12.1.28 (*constitutionibus perspicue definitum est kalendis martius nominationes fieri, ut splendorum honorum munerumque principia primo tempore procurantur*) e C. 12.1.8 (*decuriones ad magistratum vel exactionem annonarum ante tres menses vel amplius nominari debent, ut, si querimonia eorum iusta videatur, sine impedimento in absolvendi locum alius subrogetur*; cfr. D. 1.56.1), ripreso poi da Liebenam 1905, 1814. Secondo Mommsen, *CIL X* p. 90, a Pompei l'anno magistratuale sarebbe iniziato a gennaio almeno a partire dalla deduzione della colonia sillana; solo con Augusto, secondo lo studioso, l'inizio sarebbe slittato a luglio.

34. *CIL X* p. 90 e *CIL X* 1233; *InscrIt XIII*, 1, 12.

35. Crawford 1998, 46.

36. *CIL IX* 421-422; *InscrIt XIII*, 1, 8. Aggiornamento bibliografico in Chelotti 2003, 52-55.

il 33 e il 28 a.C. appaiono segnati da una serie di irregolarità nell'avvicendamento dei magistrati: nel 32 a.C., alla scadenza dell'anno magistratuale, compare in luglio una coppia di prefetti, che resta in carica solo per due mesi; a partire poi dal settembre del 32 a.C. e fino al gennaio del 30 a.C. si avvicendano tre coppie di duoviri, in carica per un periodo sempre diverso (cinque o sei mesi ciascuna). Dal gennaio del 30 a.C. si riprende il regolare ritmo annuale (per tutti i magistrati), che però prevede l'entrata in carica a gennaio e non più a luglio, come accadeva negli anni precedenti alle irregolarità richiamate, fino al 28 a.C., quando, come detto, i duoviri restano in carica solo per un semestre, evidentemente al fine di ripristinare luglio come inizio dell'anno magistratuale. Anche se può apparire significativo il fatto che negli anni 30 a.C. e 29 a.C. si sia scelto di fare iniziare l'anno magistratuale a gennaio invece di ricorrere ad una coppia di duoviri di durata semestrale come avverrà nel 28 a.C., così come il fatto che alle calende di luglio del 31 a.C., quando avrebbe potuto iniziare un anno magistratuale regolare, si sia scelto di eleggere tutte le coppie di magistrati per soli sei mesi (vale a dire fino al gennaio del 30 a.C.), i primi due anni riportati dai fasti venusini disponibili indicano chiaramente come l'anno magistratuale iniziasse a Venusia alle calende di luglio, forse a partire dalla deduzione della colonia triumvirale.<sup>37</sup> I problemi, possiamo immaginare di natura elettorale, occorsi tra il settembre del 32 a.C. e il gennaio del 30 a.C., devono aver fatto sì che fosse possibile entrare in carica anche a gennaio, ma questa appare essere misura del tutto transitoria e determinata dalla durata, si è detto variabile, delle coppie di duoviri di volta in volta eletti. Notiamo peraltro come un'irregolarità relativa ad una coppia di magistrati potesse riflettersi sull'intero corpo magistratuale della città: così, ad esempio, nel 32 a.C., a fronte di un avvicendamento di prefetti, duoviri ed edili a partire da settembre fino al febbraio del 31 a.C., solo i questori appaiono essere in carica dal luglio del 32 a.C. fino al luglio del 31 a.C. Nel luglio del 31 a.C. entrano in carica i nuovi questori, come voleva la regola ma per soli sei mesi, insieme ai duoviri e agli edili che erano entrati in carica il febbraio di quell'anno. A partire dal luglio del 31 a.C., tutti i magistrati, questori inclusi, entrano in carica e vi restano fino al gennaio del 30 a.C., quando, si è detto, inizia un anno intero magistratuale per duoviri, edili e verosimilmente questori (possiamo immaginare la presenza di questori nonostante la lacuna epigrafica). È poi altrettanto significativo che nel 34

---

37. Grelle, Silvestrini 2017, 63-64.

a.C., anno dell'introduzione della questura a Venusia,<sup>38</sup> quelli che dovettero essere i primi *quaestores* entrarono in carica a luglio, conferma che questo era il mese regolarmente previsto per l'inizio dell'anno magistratuale.

Un caso analogo a quello di Venusia potrebbe essere riportato dai Fasti<sup>39</sup> di Interamna Lirenas, che testimoniano come i quattuorviri degli anni 72-74 d.C. siano entrati in carica alle calende di aprile. Tale pratica, però, appare del tutto straordinaria, poiché per gli anni precedenti e successivi testimoniati dai *Fasti Interamnates* (71 e 75 d.C.) non vi è indicazione cronologica in questo senso,<sup>40</sup> a suggerire che l'inizio dell'anno magistratuale in aprile rispondesse ad una misura del tutto temporanea, forse motivata da disordini di tipo elettorale o vacanze magistratuali straordinarie, e per questo indicata nei fasti stessi. Peraltro, il fatto che negli anni precedenti si fossero succeduti diversi magistrati (o coppie magistratuali) *lege Petronia*<sup>41</sup> potrebbe indicare una preesistente situazione di crisi che potrebbe a sua volta aver determinato le irregolarità degli anni 72-74 d.C. Ad ogni modo, il caso di Interamna Lirenas non fornisce indicazioni relativamente all'inizio dell'anno magistratuale in anni non di emergenza, potendo dunque sussistere l'opzione di gennaio come quella di luglio.

Una serie di problemi nell'avvicendamento dei magistrati locali potrebbe essere all'origine anche dello schema cronologico che troviamo applicato in due anni dei *Fasti Ostienses*.<sup>42</sup>

I *Fasti Ostienses* segnalano per l'anno 30 d.C. un doppio avvicendamento che riguarda sia il pontificato del culto di Vulcano che il duovirato. Al quarto giorno precedente le calende di maggio, Aulus Egrilius Rufus fu *creatus pontifex Volcani*<sup>43</sup> in luogo del duoviro Publius Paetinus Dexter; contestualmente, Aulus Hostilius Gratus fu *pronuntiatus duovir*.

M(arcus) V[ini]cius, L(ucius) Cassius Longinus].  
 K(alendis) Iu[li] L(ucius) Naevius Surdinus],  
 [C(aius) Cassius Longinus].

38. Russo 2019, 52-53. Cfr. Folcando 1999, 66.

39. *InscrIt* XIII, 1, 15; *CIL* X 5405; *ILS* 6125.

40. Per gli anni dal 67 al 69 il documento epigrafico non ci permette di affermare o meno la presenza di indicazioni cronologiche, a differenza degli anni 71-75 d.C.

41. Sulla *Lex Petronia* come dispositivo tramite cui i consessi decurionali locali potevano nominare magistrati nei casi di vacanza, vd. da ultimo ed in sintesi Russo 2019, 79-82.

42. *InscrIt* XIII, 1, 5. Uno studio di insieme del documento epigrafico si trova in Bargagli, Grosso 1997.

43. Su questa carica sacerdotale, tipicamente ostiense, vd. in sintesi Caldelli 2014.

III idus Mart(ias) arcus Dru[si]  
 dedicatus.  
 Iivir(i) P(ublius) Paetinius Dexter II,  
 L(ucius) Iulius Carbo.  
 III k(alendas) Mai(as) in locum Dext[ri]  
 Iivir(i) A(ulus) Egrilius Rufus  
 pontif(ex) Volkani creatu[s]  
 et A(ulus) Host[ili]us Gratu[s]  
 Iivir pronuntiatus.

Sembra potersi desumere non solo che Publius Paetinius Dexter fosse contemporaneamente *duovir* e *pontifex*, ma anche che egli dovette verosimilmente uscire dalle due cariche contemporaneamente, forse perché deceduto. Infatti, sono due coloro che ne assumono la duplice funzione: Aulus Egrilius Rufus quella di pontefice, Aulus Hostilius Gratus quella di duoviro. Che però non si tratti di un avvicendamento regolare quanto piuttosto di una sostituzione dettata da una contingenza è dimostrato, a mio avviso, innanzi tutto dal fatto che venga sostituito uno solo dei duoviri, e in secondo luogo dalle vicende che i fasti registrano per il 36 d.C. Al sedicesimo giorno precedente le calende di agosto di quell'anno, Marcus Naevius Optatus fu *creatus pontifex Volkani in locum* di Aulus Egrilius Rufus, che il medesimo frammento dei fasti registra anche come duoviro di quell'anno. Peraltro, sempre in quell'anno noi troviamo anche la menzione di due prefetti, Quintus Fabius Longus e Aulus Egrilius Rufus, quest'ultimo forse figlio dell'omonimo duoviro:

[-----]  
 [K(alendis) Iul(iis) C(aius) Vettius Rufus],  
 M(arcus) Porcius Cato.  
 K(alendis) Nov(embribus) pars Circi inter  
 vitores arsit, ad quod T[i](berius)]  
 Caesar ((sestertium milies)) public(e) [d(edit)].  
 Iivir(i) c(ensoria) p(otestate) q(uinquennales) T(itus) Sextius African(us),  
 A(ulus) Egrilius Rufus [---?].  
 Praef(ecti) Q(uintus) Fabius Longus [III],  
 A(ulus) Egrilius Rufus [f(ilius)?].

In locum A(uli) Egrili Rufi  
 M(arcus) Naevius Optatus pon[t(ificex)]  
 Volkani creatus XVI k(alendas) Au[g(ustas)].

La presenza di due prefetti rimanda verosimilmente, ed ancora una volta, ad un avvicendamento che dovette riguardare il collegio duovirale prima della sua naturale scadenza, essendo i prefetti, come noto, sostituiti dei magistrati giurisdicenti regolari. Tale situazione si riflette anche sul pontificato: ancora una volta, un duoviro è anche *pontifex Volkani*, forse il medesimo del 30 d.C., dato che la carica di pontefice era a vita. L'avvicendamento riportato dai fasti potrebbe essere così spiegato: dopo l'anno in cui A. Egrilius Rufus padre era *Ilvir quinquennalis* (oltre che *pontifex Volkani*) con funzioni censorie, segue un anno con due prefetti, uno dei quali è A. Egrilius Rufus figlio (forse nominati tali a seguito di disordini o difficoltà elettorali). Nel corso di quell'anno muore il pontefice (A. Egrilius Rufus padre) e viene sostituito nel sacerdozio, ma non nella magistratura, perché in quell'anno la riveste suo figlio e non lui: per questo il documento non registra alcuna sostituzione di prefetti.

Questo, naturalmente, conferma che la data del 17 luglio non ha nulla a che vedere con la normale durata in carica dei magistrati, ma dipende da una semplice successione entro il collegio sacerdotale.<sup>44</sup>

L'analogia delle situazioni che si presentarono nel 30 d.C. e poi ancora nel 36 d.C. e la differente scansione cronologica di queste (in un caso l'avvicendamento avvenne in maggio, nell'altro in luglio), dimostra che in nessuno dei due casi ci troviamo di fronte ad un'entrata in carica regolare per quanto riguarda l'aspetto cronologico, poiché essa fu dettata, entrambe le volte, da un'emergenza che aveva coinvolto il duoviro – pontefice.

Di conseguenza, non possiamo affermare che ad Ostia l'anno magistratuale iniziasse ad aprile/maggio (o a luglio, come dovremmo desumere dal caso del 36 d.C.): possiamo solo concludere che in quei periodi i duoviri erano regolarmente in carica, senza che però si possa desumere da questo dato un qualche indizio relativo all'inizio dell'anno magistratuale stesso.

---

44. Sulle procedure elettorali relative ai collegi sacerdotali locali vd. da ultimo Russo 2018.

### 3. Tra gennaio e luglio

Possiamo giungere ad una prima conclusione: stando alla documentazione disponibile, nelle città dell'impero l'anno civico poteva iniziare solo a gennaio e/o a luglio, mentre le altre opzioni pure testimoniate paiono discendere da irregolarità nella successione magistratuale. D'altro canto, non sembra potersi estrapolare un qualche criterio, cronologico, giuridico o di altro genere, che abbia imposto, in maniera consequenziale e coerente, l'inizio dell'anno magistratuale a gennaio piuttosto che a luglio o viceversa. Sembra potersi affermare che, pur tenendo conto delle eccezioni (si pensi al caso di Gades), in età repubblicana l'anno civico locale tendesse ad iniziare a gennaio (espliciti in questo senso due testi fondamentali come la legge ursonense e la *Tabula* di Heraclea), laddove in età imperiale esso iniziasse a luglio (si pensi però al caso di Aquileia, la cui struttura magistratuale così come l'organizzazione dell'anno potrebbero, d'altro canto, essere più antichi, e cioè di età repubblicana, rispetto alla data dell'iscrizione).

Per quanto riguarda l'oscillazione stessa tra gennaio e luglio, essa potrebbe ricollegarsi al fatto che anche a Roma, in ambito prettamente elettorale, persistesse una qualche incertezza riguardo tanto alla data di entrata in carica dei magistrati quanto a quella in cui si celebravano le elezioni. Sarà infatti solo a partire dal 153 a.C. che i magistrati di Roma entreranno in carica al primo di gennaio, laddove fino a quel momento l'inizio dell'anno magistratuale aveva conosciuto diverse oscillazioni, che comprendevano anche il primo di luglio.<sup>45</sup> Per quanto riguarda il periodo delle elezioni, dal 153 a.C. fino all'età sillana esse furono convocate nell'autunno, affinché i nuovi magistrati potessero entrare in carica nel gennaio seguente, laddove, fino al 153 a.C., i comizi elettorali potevano essere convocati a gennaio, come a febbraio o marzo.<sup>46</sup> A partire da Silla, le elezioni risultano invece essere convocate a luglio, prima per i magistrati supremi e poi per edili e questori; questi ultimi, a partire dall'età sillana, sarebbero entrati in carica già a dicembre dello stesso anno.<sup>47</sup> Analogamente, i tribuni della plebe, fino al 153 a.C., entravano in carica il 10 di dicembre, essendo eletti prima

---

45. Mommsen fornisce un'esauritiva trattazione delle varie date di entrata in carica che si sono succedute tra la fondazione della repubblica ed il 153 a.C.: Mommsen 1887, 598-608; Cfr. Kübler, 1116. Vd. Anche la lista fornita da Broughton 1968, 637-639.

46. Mommsen 1887, 583; Michels 1967, 58; Stewart 1998, 26-28.

47. Oltre alle citate pagine di Mommsen, si veda Meyer 1964, 149; De Martino 1973, 95. Per l'entrata in carica dei questori, vd. Kunkel, Wittman 1995, 87.

delle elezioni consolari, sebbene risulti, per la tarda Repubblica, che le elezioni dei tribuni avvenissero tra settembre e ottobre e poi in luglio.<sup>48</sup>

A fronte di una situazione che si presenta particolarmente fluida per la stessa Roma, risulta, da un lato, difficile collegare con precisione quanto documentato per le città romane con la consuetudine dell'*Urbs*, proprio perché non pare ravvisabile in quest'ultima un modello fisso e stabile, sebbene a partire dall'epoca tardo repubblicana sembri cristallizzarsi l'ingresso nelle cariche a gennaio con elezioni a luglio (pur con alcune eccezioni); dall'altro lato, sembra comunque potersi concludere che Roma, pur nelle sue oscillazioni, dovette funzionare da riferimento, dato che l'analisi del dato documentario indica come sole due opzioni per l'inizio dell'anno magistratuale, vale a dire luglio e gennaio, due delle date che con maggior frequenza tornano anche a Roma stessa.<sup>49</sup>

#### 4. Giugno

Esiste un caso che fa eccezione alla consuetudine qui richiamata, a dimostrazione che, talvolta, l'entrata in carica dei nuovi magistrati rispondesse più direttamente ad esigenze di tipo locale che ad indicazioni emanate dal potere centrale, perlomeno in determinati contesti.

Risulta interessante, a questo proposito, l'indicazione fornitaci dalla cosiddetta *Lex Rivi Hiberiensis*,<sup>50</sup> una legge locale che disponeva lo sfruttamento del *rivus Hiberiensis* da parte di più comunità rurali pertinenti a due città, la colonia romana di Caesaraugusta ed il municipio latino di Cascantum: dalla prima sarebbero dipesi il *pagus Gallorum* e il *pagus Segardensis*, dalla seconda il *pagus Belsimonensis*.<sup>51</sup> La legge, che regolava diversi aspetti dell'utilizzo comune del canale da parte dei *pagi* coinvolti, tratta

48. Sintesi della questione in Ribas Alba 2009, 204.

49. Non prendiamo qui in esame le elezioni "supplementari", convocate solo in situazioni di inattesa vacanza magistratuale e perciò non rispondenti ad alcun ritmo regolare. Su queste vedi Ribas Alba 2009, 203. Dalla scansione cronologica proposta da Mommsen e rielaborata da Ribas Alba emerge chiaramente come la data di gennaio come inizio dell'anno consolare si imponga solo con il 153 a.C., mentre mai è attestata per il periodo precedente: fino a quell'anno, infatti, e a partire dal 222 a.C. i consoli entravano in carica a metà marzo; prima ancora le date oscillano tra luglio (dal 391 a.C. e dal 329 a.C.), ancora marzo (dal 350 a.C.) e altri momenti dell'anno, perlopiù collocati tra fine estate ed autunno.

50. *AE* 1993, 1043 = *HEp* 5 (1995), 911.

51. Per un'edizione commentata del testo vd. Beltrán Lloris 2006. Per un inquadramento dei diversi aspetti regolati dalla legge locale, vd. Einheuser 2017.

(o menziona) contemporaneamente una serie di problemi riferibili all'amministrazione dei pagi stessi, dall'elezione dei *magistri pagi* alla procedura di convocazione dell'assemblea (*concilium*) dei pagani.<sup>52</sup> All'assemblea dei soli pagani del *pagus Gallorum*<sup>53</sup> si riferiscono le linee I.38-46, dove si indicano i compiti che i *magistri pagi* dovranno assolvere non appena entrati in carica: in particolare, alle linee 38-39, si specifica che i nuovi magistrati dovranno entrare in carica a partire dalle calende di giugno e vi dovranno restare fino alle calende del giugno dell'anno successivo: *Magistri pagi magisterium gerent ex k(alendis) Iun(is) in k(alendas) Iunias sequentes*.

Pare verosimile, come già segnalato da Einheuser, che questi *magistri*, a cui è attribuita una serie di funzioni relative alla pulizia e alla manutenzione del *rivus Hiberiensis* per quanto concerneva il *pagus Gallorum*, siano i medesimi eletti su base annuale per l'amministrazione di quest'ultimo (e quindi anche al di là delle questioni concernenti il *rivus*<sup>54</sup>). Tale funzione appare perfettamente coerente con i compiti di cui, di solito, i *magistri pagi* si occupavano, sempre in base alle decisioni dell'assemblea locale: dalla costruzione di edifici all'organizzazione di ludi, fino alla manutenzione delle strade.<sup>55</sup> Da ciò si ricava che nel *pagus Gallorum* l'anno magistratuale iniziasse e terminasse alle calende di giugno.<sup>56</sup>

Poiché i nuovi *magistri*, come indicato dalle linee sopra richiamate della legge, avrebbero dovuto, come prima cosa, convocare entro cinque giorni dall'entrata in carica il *concilium paganarum* e, in base alla decisione presa dalla maggioranza dei *pagani*, dare inizio ai lavori preparatori a quelli di manutenzione di pulizia del canale, da compiere a partire dall'inizio di luglio, è stato ipotizzato che la data d'inizio dell'incarico dei nuovi magistrati fosse stata indicata proprio in conseguenza della necessità di svolgere la manutenzione del canale a partire da metà luglio, quando il livello delle acque era tale da rendere tali operazioni più agevoli.<sup>57</sup>

D'altra parte, potremmo anche chiederci se l'inizio dell'anno in giugno possa essere collegato con il ciclo di feste ed altri eventi religiosi che scandivano la vita di una comunità prettamente rurale come il *pagus*.

---

52. Sul *concilium paganorum* ed il suo funzionamento, vd. in particolare Einheuser 2017, 43-47.

53. Einheuser 2017, 44.

54. Così anche Beltrán Lloris 2006, 176.

55. Tarpin 2003.

56. Anche Festo (371 M) ci testimonia come la durata dell'incarico dei *magistri pagi* fosse annuale: *magistri pagi quotannis fiunt*.

57. Beltrán Lloris 2006, 176-177. Così anche Le Roux 2009, 26.

Anche in ambito religioso il *magister pagi* avrà senza dubbio giocato un ruolo importante. In particolare, secondo Siculo Flacco, i *magistri pagi* erano soliti portare avanti i riti di purificazione del *pagus* stesso (*De cond. agr.* 301 = Grom. p. 165 L = 129 Th): *magistri pagorum quod pagos lustrare soliti sunt*, inclusa la ricognizione sacra dei confini del *pagus*.<sup>58</sup> L'unico esempio noto di *lustratio* pagana è fornito da una tessera pagana da Tolentino (*CIL IX 5565*), che menziona il coinvolgimento del patrono del *pagus* nelle operazioni di *lustratio*, vale a dire di sacrificio di alcune vittime, avvenuto il quinto giorno prima delle idi di maggio (11 maggio). Possiamo chiederci se maggio fosse un mese che rivestisse una qualche importanza nel calendario delle festività di un *pagus*. Per l'età imperiale, sappiamo che il collegio dei *fratres Arvales*,<sup>59</sup> nel contesto del culto agrario della dea Dia, offriva un sacrificio annuale nella seconda metà del mese.<sup>60</sup> D'altra parte, il *Menologium rusticum Colotianum* (*CIL VI 2305*) indica proprio nel mese di maggio il rito di *lustratio* dei campi (*segetes lustrantur*).<sup>61</sup>

È allora possibile che l'inizio dell'anno magistratuale a giugno non fosse una caratteristica irripetibile del *pagus Gallorum*, né si ricollegasse necessariamente (ed esclusivamente) alla necessità di organizzare le opere di manutenzione del *rinus* entro il successivo mese di luglio.

In primo luogo, perché l'avvio ai lavori di manutenzione avrebbe potuto essere determinato anche da un *magister* eletto, in teoria, in qualunque altro momento dell'anno, non obbligatoriamente a giugno; l'unica condizione che pone la *lex* è che in giugno si proceda subito a dare il via all'*iter* che avrebbe portato poi ai lavori manutentivi di luglio.

La pulizia del canale appare allora come compito primario del nuovo *magister* appena eletto, ma non come causa della sua elezione stessa, la cui collocazione cronologica non sembra strettamente determinata dalla necessità di far partire i lavori entro luglio.

In secondo luogo, la scelta del mese di giugno potrebbe forse meglio spiegarsi alla luce delle operazioni di *lustratio* che, in contesti agresti come i *pagi*, potevano avere luogo proprio nel mese di maggio:<sup>62</sup> attraverso tali riti, compiuti dai *magistri pagi* dell'anno in corso (ma vicini all'imminente

58. Zaccaria 1994, 321.

59. Sul collegio e sui riti dei *fratres Arvales* il rimando d'obbligo è a Scheid 1990.

60. *Tac. Ann.* 2.49. Si veda a questo proposito Segenni 2019, 136.

61. Sulla *lustratio pagi* e sul ruolo all'interno di questa dei *magistri pagi*, vd. in particolare Stek 2009, 173-180.

62. Per una raccolta delle testimonianze di *lustratio* dei campi nelle fonti letterarie, vd. Troutierm 2010.

scadenza della loro carica), si sarebbe celebrata una sorta di nuovo inizio, che, dal punto di vista civico, avrebbe significato l'entrata in carica dei nuovi magistrati proprio all'inizio di giugno, terminati i riti di *lustratio* ad opera dei precedenti *magistri*.<sup>63</sup> allo stesso modo, a Roma, la cerimonia religiosa del *lustrum* segnava la conclusione del mandato dei censori.

Il caso della *Lex Rivi Hiberensis* potrebbe allora suggerire come, a livello locale e non strettamente urbano (ma piuttosto rurale), il ciclo dell'anno magistratuale seguisse regole diverse da quanto, per consuetudine o indicazione da Roma, avveniva nelle colonie e nei municipi, contesti più propriamente urbani.

Mentre in questi ultimi l'anno iniziava a gennaio o a luglio, secondo regole che, al momento, non si lasciano definire con chiarezza, in contesti non urbani tale regola non si applicava,<sup>64</sup> riferendosi forse ad una scansione cronologica che teneva in considerazione soprattutto il carattere rurale del centro, ed in base a questo definiva il momento dell'inizio del nuovo anno magistratuale.<sup>65</sup>

---

63. È stato sostenuto che i ludi celebrati dal *pagus Gallorum* e ricordati da *HEp* 4 (1994), 950 (da Gallur) siano da ricollegare proprio ad una cerimonia di *lustratio* (Beltrán Lloris 2006, 175).

64. Come si è visto altrove in riferimento all'accesso dei liberti alle cariche amministrative locali, molte delle regole che soprintendevano alla vita civica di centri urbani quali colonie e *municipia* non si applicavano ai *vici*, nel caso dei quali la ridotta dimensione ed il carattere specifico dell'abitato imponevano consuetudini diverse da quelle altrove adottate. Vd. Russo 2023.

65. Secondo un'ipotesi proposta, anche ad Augusta Emerita i duoviri non sarebbero entrati in carica a gennaio (come altrove attestato in Iberia) o a luglio, ma nel *dies natalis* della colonia stessa, da collocare tra marzo e agosto, a dimostrazione di come fossero vari i motivi per cui si poteva scegliere di derogare dalle consuetudini altrove diffuse. D'altra parte, noteremo come anche in questo caso non si possa escludere che i magistrati locali entrassero in carica proprio a luglio, sebbene per esigenze specifiche della città. Per questa ipotesi, che si basa su una lettura interessante ma non scevra di problematicità dei fasti della colonia locale (anche perché il supposto riferimento alla data della fondazione non appare dirimente ai fini della determinazione del giorno iniziale dell'anno), vd. Ventura Villanueva 2009, 223-224. Non contribuiscono ad articolare la discussione del problema qui in analisi quei casi di indicazioni cronologiche fornite, in ambito epigrafico, dalla menzione della coppia duovirale (o altri magistrati eponimi) in carica in un momento preciso. Per questa casistica, si veda, oltre a Curchin 2016, Abascal 2002.

## Bibliografia

- Abascal 2002 = J.M. Abascal, "Fasti consulares", "Fasti locales" y "horologia" en la epigrafía de Hispania, «AEspA» 75 (2002), 269-286.
- Bargagli, Grosso 2017 = B. Bargagli, C. Grosso, *I "Fasti Ostienses". Documento per la storia di Ostia*, Roma 1997.
- Beltrán Lloris 2006 = F. Beltrán Lloris, *An Irrigation Decree from Roman Spain: The "Lex Rivi Hiberiensis"*, «JRS» 96 (2006), 147-197.
- Brusin 1991 = J.B. Brusin, "Inscriptiones Aquileiae", I, Udine 1991.
- Broughton 1968 = T. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, II, Ann Arbor 1968.
- Caballos Rufino 2006 = A. Caballos Rufino, *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana*, Sevilla 2006.
- Caldelli 2014 = M.L. Caldelli, *Fasti dei sacerdoti del culto di Vulcano ad Ostia*, «MEFRA» 126 (2014), 95-115.
- Calderini 1930 = A. Calderini, *Aquileia romana. Ricerche di storia e di epigrafia*, Milano 1930.
- Camodeca 2008 = G. Camodeca, *I ceti dirigenti di rango senatorio, equestre e decurionale della Campania romana*, I, Napoli 2008.
- Camodeca 2017 = G. Camodeca, *Magistrature cittadine in Campania fra la tarda repubblica e l'età severiana*, in S. Evangelisti, C. Ricci (a c. di), *Le forme municipali in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e III d.C.* Atti della XXI Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Campobasso 24-26 settembre 2015, Bari 2017.
- Chelotti 2003 = M. Chelotti, "Regio II. Apulia et Calabria. Venusia", «Suppl. It.», n.s., 20, 2003, 11-333.
- Crawford 1996 = M.H. Crawford, *Roman Statutes*, I, London 1996.
- Crawford 1998 = M.H. Crawford, *How to create a "municipium": Rome and Italy after the Social War*, in M. Austin, J. Harries, C. Smith (ed. by), "Modus operandi". *Essays in Honour of Geoffrey Rickman*, London 1998, 31-46.
- Curchin 2016 = L.A. Curchin, *Dating by eponymous local magistrates in the Latin West*, «Epigraphica» 78 (2016), 53-72.

- D'Ors 1953 = A. D'Ors, *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid 1953.
- De Martino 1973 = F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, II, Napoli 1973<sup>2</sup>.
- Einheuser 2017 = V. Einheuser, *Studien zur "lex rivi Hiberiensis": Zur Rechtsdurchsetzung innerhalb einer Bewässerungsgemeinschaft im 2. Jh. n. Chr.*, Wiesbaden 2017.
- Folcando 1999 = E. Folcando, *Cronologia del "cursus honorum" municipale*, in M. Pani (a c. di), *Epigrafia e Territorio. Politica e Società*, Bari 1999 («Temi di antichità romane», V), 63-75.
- Forbis 1996 = E. Forbis, *Municipal Virtues in the Roman Empire. The Evidence of Italian Honorary Inscriptions*, Stuttgart-Leipzig 1996.
- Gallivan 1978 = P. Gallivan, *The "Fasti" for the Reign of Claudius*, «CQ» 28 (1978), 407-428.
- González, Crawford 1986 = J. González, M.H. Crawford, *The "Lex Irnitana": a new copy of the Flavian Municipal Law*, «JRS» 76, 1986, 147-243.
- Grelle, Silvestrini 2017 = F. Grelle, M. Silvestrini, *I "praefecti" di "Venusia" e la "lex Petronia"*, in C. Ricci, S. Evangelisti (a c. di), *Le forme municipali in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e III d.C.* Atti della XXI Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romaine, Campobasso 24-26 settembre 2015, Bari 2017, 61-74.
- König 1991 = I. König, *Der römische Festkalender der Republik*, Stuttgart 1991.
- Kübler 1900 = B. Kübler, s.v. "Consul", in *RE* IV.1, Stuttgart 1900, 1112-1138.
- Kunkel, Wittman 1995 = W. Kunkel, R. Wittman, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik. Zweiter Abschnitt: Die Magistratur*, München 1995.
- Lamberti 1993 = F. Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e «ius Romanorum»*, Napoli 1993.
- Le Roux 2009 = P. Le Roux, *Le "pagus" dans la péninsule Ibérique*, «Chiron» 39 (2009), 19-44.
- Lepore 2012 = E. Lepore, «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica*, Milano 2012.
- Liebenam 1902 = W. Liebenam, s.v. "Duoviri", in *RE* V, Stuttgart 1902, coll. 1798-1842.
- Meyer 1964 = E. Meyer, *Römischer Staat und Staatsgedanke*, Zürich 1964.
- Michels 1967 = A.K. Michels, *The Calendar of the Roman Republic*, Princeton 1967.

- Mommsen 1887 = T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, I, Leipzig 1887.
- Pina Polo 2011 = F. Pina Polo, *The Consul at Rome. The Civil Functions of the Consuls in the Roman Republic*, Cambridge 2011.
- Polverini 2000 = L. Polverini, *Il calendario giuliano*, in G. Urso (a c. di), *L'ultimo Cesare. Scritti riforme progetti poteri congiure*. Atti del Convegno Internazionale, Cividale del Friuli 16-18 settembre 1999, Roma 2000, 245-258.
- Ribas Alba 2009 = J.M. Ribas Alba, *Democracia en Roma. Introduccióm al derecho electoral romano*, Granada 2009.
- Rodríguez Neila 1992 = J.F. Rodríguez Neila, *Confidentes de César. Los Balbos de Cádiz*, Madrid 1992.
- Rodríguez Neila 2019 = J.F. Rodríguez Neila, *Sobre la tome da posesión de los duunviro municipales*, in M. Cruz González Rodríguez, P. Ciprés, E. Ostiz de Urbina, G. Cruz Andreotti (eds.), *“A verbis ad scripta. Studia epigraphica et historica”*. Homenaje a Juan Santos Yanguas, Vitoria Gasteiz 2019, 169-199.
- Russo 2018 = F. Russo, *Elezione o cooptazione per i “pontifices” e gli “augures” di Urso?*, «Historika» 8 (2018), 147-173.
- Russo 2019 = F. Russo, *“Suffragium”. Magistrati, popolo e decurioni nei meccanismi elettorali della “Baetica” romana*, Milano 2019.
- Russo 2023 = F. Russo, *I liberti nella politica cesariana*, «SCO» 69 (2023), 89-126.
- Sartori 1953 = F. Sartori, *Problemi di storia costituzionale italiana*, Roma 1953.
- Scheid 1990 = J. Scheid, *Romulus et ses frères, modèle du culte public dans la Rome des empereurs*, Roma 1990.
- Sherk 1970 = R. Sherk, *The Municipal Decrees of the Roman West*, Buffalo 1970.
- Segenni 2007 = S. Segenni, *Calendari e vita municipale (Riflessioni su CIL, XI, 1420-1421)*, «Epigraphica» 69 (2007), 99-115.
- Segenni 2011 = S. Segenni, *I “decreta pisana”. Autonomia cittadina e ideologia imperiale nella colonia “Opsequens Iulia Pisana”*, Bari 2011.
- Segenni 2019 = S. Segenni, *Feste e agricoltura. Il ciclo agrario del calendario romano*, in S. Segenni (a c. di), *L'agricoltura in età romana*, Milano 2019, 127-146.
- Spadoni 2004 = C. Spadoni, *I prefetti nell'amministrazione municipale dell'Italia romana*, Bari 2004.

- Stek 2009 = T. Stek, *Cult places and cultural change in Republican Italy: a contextual approach to religious aspects of rural society after the Roman conquest*, Amsterdam 2009.
- Stewart 1998 = R. Stewart, *Public Office in Early Rome. Ritual Procedure and Political Practice*, Ann Arbor 1998.
- Tarpin 2003 = M. Tarpin, *Les magistrats des "vici" et des "pagi" et les élites sociales des cités*, in M. Cébellaic-Gervasoni, L. Lamoine (eds.), *Les élites et leurs facettes. Les élites locales dans les monde hellénistique et romain*, Roma 2003, 257-266.
- Troutierm 2010 = J. Troutierm, *La lustration des champs à l'époque augustéenne au regard des sources littéraires*, «DHA» 4.1 (2010), 5-24
- Ventura Villanueva 2009 = A. Ventura Villanueva, *"Fasti Duovirales Coloniae Augustae Emeritae": reflexiones sobre la concepción, gestación y nacimiento de la ciudad de Mérida*, «ZPE» 170 (2009), 215-246.
- Zaccaria 1994 = C. Zaccaria, *Il territorio dei municipi e delle colonie dell'Italia nell'età alto imperiale alla luce della più recente documentazione epigrafica*, in *L'Italie d'Auguste à Dioclétien. Actes du colloque international de Rome (25-28 mars 1992)*, Roma 1994, 309-327.
- Zaccaria 2012 = C. Zaccaria, *"Haesitatio publica": un hapax epigrafico. A proposito del decreto aquileiese CIL V 961 = Inscr. Aq. 541*, in M. Cassia, C. Giuffrida, C. Molè, A. Pinzone (a c. di), *"Pignora amicitiae". Scritti di storia antica e storiografia offerti a Mario Mazza*, II, Acireale-Roma 2012, 163-182.